

RG 426/16

873/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

Composta dai magistrati:

dott. Bianca La Monica	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Consigliere
dott. Maria Vittoria Buffa	Giudice Ausiliario est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento d'appello proposto con citazione in data 3 febbraio 2016, da

xxxxx, Alias xxxxxxxx, nato a Rawalpindi (Pakistan) il xxxxxx 1988, residente in xxxxxxxx(xx) via xxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Sacchi Maria Daniela ed elettivamente



domiciliato presso la medesima in Lecco, via Carlo Cattaneo n.42/h

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO –Commissione territoriale per il
riconoscimento della Protezione internazionale di Milano,

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Milano , presso i cui uffici in Milano via Freguglia n.1 , è elettivamente
domiciliato.

APPELLATO

CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE presso la
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in
data 9 gennaio 2016 nel procedimento n. 31019-2015 .

CONCLUSIONI APPELLANTE :

Voglia la Corte d'Appello di Milano , in accoglimento del presente appello
e in totale riforma dell'ordinanza impugnata, rigettata ogni contraria
istanza ed eccezione,

Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare in capo all'appellante
lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951,



ratificata dall'Italia con legge n. 722/54 e del relativo protocollo adottato a New York il 31/1/1967;

in via subordinata : accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli art. 14 seg. D.Lgs .251/2007;

In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'asilo nel territorio della Repubblica italiana, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione o, in ogni caso, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 32 D.lgs 25/2008 e 5 , co. 5 D.lgs. 286/1998.

Con vittoria di spese di causa del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

CONCLUSIONI APPELLATO:

voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita , contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario con tutte le domande in esso proposte, sia in via principale che in via subordinata siccome infondate in fatto e in diritto oltre che non provate. il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

CONCLUSIONI P.G.

Accoglimento dell'appello nella protezione sussidiaria.

Infatto e in diritto

Con provvedimento 1/4/2015, notificato il 13/4/2015, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano ▼



respingeva l'istanza di xxxxxxxx ,alias xxxxxxxx,cittadino del Pakistan,finalizzata al riconoscimento della protezione internazionale, rilevando che le dichiarazioni fornite dal richiedente in merito alle specifiche ragioni dell'espatrio non configuravano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, in quanto egli dichiarava di essersi allontanato dal Pakistan per ragioni economiche e quindi non per motivi riconducibili alle cinque categorie previste nella convenzione di Ginevra del 1951, né all'art. 14 D.lgs. 251/2007.

Riteneva altresì che non vi fossero nemmeno i presupposti per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, non essendovi fondati motivi per ritenere che il rientro in Pakistan del richiedente farebbe correre un rischio effettivo di subire un grave danno ;allo stesso modo, riteneva non sussistere gravi motivi di carattere umanitario.

Avverso tale decisione , in data 3/ 2 /2016, xxxxx proponeva ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lg.25/2008 , al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, il ricorrente chiedeva di dichiarare la sussistenza del diritto al rilascio da parte della Questura competente , di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con ordinanza 9/1/ 2016 , notificata l'11/ 1/ 2016, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, ritenendo che:

le dichiarazioni del ricorrente, pur attendibili, non consentono di ravvisare una situazione di discriminazione rilevante a sensi dell'art. 2 D.lgs. 251 2007;



Il ricorrente si è riferito a problematiche legate all'indigenza e all'impossibilità di reperire un'occupazione remunerativa per poter provvedere al sostentamento di tutta la famiglia senza allegare una situazione configurante in astratto un motivo di discriminazione legato ad una particolare condizione della persona e non al mero dato economico;

che lo stato attuale della regione di provenienza del ricorrente non è quello di violenza indiscriminata e generalizzata, pur essendovi una fragile situazione di sicurezza interna, inoltre vi è una numerosa presenza di organizzazioni internazionali che sostengono i campi di accoglienza per i profughi afgani;


che vi è attenzione governativa per la protezione dei civili e che nella regione di provenienza del ricorrente si segnalano attacchi ridotti verso i civili;

che non vi sono elementi che facciano ritenere che il ricorrente abbia subito persecuzioni, né il fondato timore di essere esposto in caso di rientro al rischio effettivo di un danno grave;

che non si ravvisa una particolare vulnerabilità, né motivi di salute, ragioni di età, ecc., comunque non indicati in ricorso.

Con atto di citazione 3/2/2016 xxxxxx chiedeva la riforma di detta ordinanza, lamentando la negativa valutazione operata dal Tribunale in ordine al suo racconto.

In subordine, l'appellante chiedeva il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine la protezione per motivi



umanitari.

Il Ministero dell'interno- Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano- si costituiva in giudizio con comparsa 6/10/2016 chiedendo il rigetto di tutte le domande, sostenendo la mancata emersione anche in sede istruttoria di elementi rilevanti ai fini di un possibile accoglimento delle domande del richiedente, essendo chiaro che lo xxxx non appartiene ad alcuna delle categorie a rischio di persecuzione.

Egli è di etnia Punjab, che non costituisce una minoranza nel suo paese, professa la religione musulmana di ramo sunnita, orientamento prevalente in territorio pachistano e non ha mai posto in essere atti tali da poter essere considerato un dissidente politico.

Le ragioni del suo allontanamento hanno avuto quindi carattere prettamente economico.

Osservava che le prevaricazioni e gli abusi erano localizzati nelle zone tribali nord-occidentali del paese caratterizzate da una più rilevante presenza talebana e non nell'area orientale dello stesso territorio ed in particolare nel Punjab ove si trova la città di provenienza di xxxxxx .

Ugualmente riteneva non sussistere gli estremi per la protezione sussidiaria, non potendosi ravvisare una minaccia grave ed individuale alla sua vita e alla sua persona nel caso di rientro in Pakistan.

Sosteneva infine le motivazioni della Commissione in ordine all'assenza dei requisiti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



All'udienza 13/7/2016, compariva l'appellante personalmente con l'assistenza del difensore; nessuno compariva per il Ministero, regolarmente costituito.

La difesa dell'appellante depositava documenti relativi all'attività lavorativa e alla situazione personale dell'appellante, già inviati in via telematica, ed insisteva nella richiesta di accoglimento della sospensione. La Corte si riservava e con provvedimento in pari data sospendeva l'esecutività dell'ordinanza 9/1/2016 del Tribunale di Milano.

Alla successiva udienza del 14/10/2016 l'Avvocatura non compariva; la difesa dell'appellante depositava buste paga di giugno, luglio e agosto 2016, che, nulla opponendo il PG, venivano acquisite, quindi la Corte sulle conclusioni delle parti - il PG chiedeva l'accoglimento della protezione sussidiaria - concessi i termini per comparsa conclusionale e repliche, tratteneva la causa in decisione.

Con l'atto di appello la difesa chiede l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado.

Più specificamente rileva che:

- il Tribunale ha ommesso di compiere specifici accertamenti e valutazioni in ordine alle complesse vicende dell'appellante;
- non ha valutato le prove documentali;
- non ha tenuto conto della situazione politica - sociale del Paese di provenienza;
- non ha considerato la vicenda personale: ovvero le minacce subite da parte della famiglia che non ha approvato il suo matrimonio; il contrasto



con i fratelli che fanno parte di altro partito rispetto a quello di cui xxxxx era simpatizzante; dell'omicidio efferato di un uomo vicino al suo esercizio commerciale; delle minacce rivoltegli dai suoi fratelli anche con la pistola al fine di estorcergli denaro; del fatto che era il solo a lavorare e ad occuparsi del padre malato; che era stato costretto a fuggire da un reale pericolo di morte.

Lamenta in generale che il Tribunale non avesse tenuto conto dei molti elementi che potrebbero sfuggire alla mentalità occidentale, legati alla situazione politico-sociale del Pakistan.

Rileva che in Pakistan si è registrato un aumento dell'intolleranza e della discriminazione per motivi religiosi ed etnici, che vi sono forti disuguaglianze sociali e livelli di sviluppo socio-economici molto bassi. Aggiunge altresì che vi sono elementi ostili dedicati anche alla lotta armata con la presenza di talebani pachistani; che inoltre vi sono due milioni di persone che lavorano in condizioni di schiavitù legalizzata, evidenziando in generale la situazione di pericolo in cui versa il Paese.

Precisa altresì di aver presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile.

Ritiene, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria- non essendo necessaria la prova di essere minacciato personalmente, ma che l'eccezionalità della situazione di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi nel caso di rientro, proprio a causa dell'elevato livello di violenza.



In via di ulteriore subordinazione richiede la protezione umanitaria.

Ritiene la Corte di dovere, in riforma dell'ordinanza impugnata, concedere a xxxxxx lo status di protezione umanitaria. A diversa conclusione si ritiene invece di dover pervenire con riferimento alla richiesta dello status di rifugiato e alla richiesta di protezione sussidiaria espressamente formulata dall'appellante. L'art. 2 del D.lgs. 251/2007 definisce rifugiato il cittadino straniero il quale per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale paese; l'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere, precisando che :a) gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

L'art. 8 definisce i motivi della persecuzione, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

Per quanto riguarda la protezione sussidiaria, devono sussistere fondati motivi di ritenere che rientrando nel paese di origine correrebbe un



rischio effettivo di subire un grave danno e che non può avvalersi della protezione di tale paese. L'art. 14 definisce i danni gravi.

Ciò premesso, si ritiene che la vicenda di xxxxx non sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale, rapportabili alla previsione di cui all'art.2 D.lgs. 25 1/2007 e che neppure sussistano elementi sufficienti a fondare il convincimento che l'appellante rientrando in patria possa correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla sua persona; pertanto il rigetto del Tribunale in ordine alle predette forme di protezione internazionale deve essere confermato.

Le vicende narrate dall'appellante (dissidi familiari, litigi con i fratelli , problemi economici, ecc.) non costituiscono episodi gravi e reiterati di persecuzione secondo quanto espresso nella convenzione di Ginevra.

Viceversa, il permesso umanitario , misura di protezione di natura residuale , può essere riconosciuto per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsioni tipizzanti.

Infatti, a sensi dell'art. 5 VI comma D.lg. 286/98, il permesso di soggiorno non può essere rifiutato qualora " ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano". In tal caso, " il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".

Conseguentemente devono essere valutate le condizioni che possono esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente protezione,



ovvero situazioni di grave instabilità politica del Paese di origine , di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via , situazioni critiche da valutarsi in relazione a condizioni di vulnerabilità personale del richiedente , con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, ovvero all'età, alle condizioni personali e familiari, all'inserimento sociale o altro.

Nel caso in esame, si riconosce esistere una situazione di instabilità nel Paese di origine dell'appellante in un contesto di grave emergenza umanitaria che integra , in caso di rientro, una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei diritti fondamentali; va considerato inoltre l'inserimento dell'appellante nel nostro Paese a giustificare il riconoscimento della forma della protezione in questione.

L'appellante infatti ha intrapreso un buon percorso di integrazione sociale, svolgendo da aprile 2016 un lavoro di operaio tessitore di secondo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato , come risulta dalle prodotte buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2016 , che indicano una retribuzione media mensile di circa euro 1.125,00.

La serietà e la stabilità dell'attività lavorativa intrapresa, nonché il conseguente inserimento sociale fa sì che sussistano le condizioni per riconoscere un permesso per ragioni umanitarie.

Tenuto conto della particolare natura del procedimento e delle ragioni della decisione che vede l'accoglimento della domanda subordinata



anche in relazione all'evoluzione della situazione personale
dell'appellante, appare opportuna l'integrale compensazione delle spese.

PQM

la Corte d'Appello di Milano

provvedendo sull'appello proposto da xxxxxx, nato a
xxx (Pakistan) il xxxxx 1988, in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Milano il 9/1/2016 nel procedimento n. 31019/2015

riconosce

all'appellante lo status di protezione umanitaria.

Spese del gravame compensate.

Così deciso in Milano , nella camera di consiglio del 2 dicembre 2016

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

Maria Vittoria Buffa

Bianca La Monica

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Deposito in Cancelleria

Oggi 28 FEB 2017

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI